

| | |
|---|--|
| | |
|  |  |
| | |

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI UNIVERSITARI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.M. 363/98.

TRA

l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, in persona del Direttore Generale dott. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari in Viale San Pietro n. 10 (P. I.V.A. 02268260904)

E

l'Università degli Studi di Sassari, in persona del Rettore Prof. Gavino Mariotti, nato a Sassari il 03/09/1965 in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Piazza Università n. 21 (C.F. 00196350904)

PREMESSO

- che l'Università di Sassari, come emerso dal Documento di Valutazione dei Rischi, deve assolvere agli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti ai rischi sulla salute di cui al D.Lgs.vo 81/2008 e succ. mod.;
- che l'art. 10 del D.M. 363/98 prevede che “al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso Enti esterni, così come di quelli di enti esterni che prestano la propria opera presso le Università, (...) i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole Università, attraverso specifici accordi”;
- che il rinvio contenuto nell'art. 10 del citato D.M. n. 363/98 deve ora intendersi riferito alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 81/2008, secondo quanto dispone l'art. 304, comma 3, dello stesso decreto legislativo;

- che l'Università già si avvale tramite apposita Convenzione (Rep. 2628/2021 prot. 0151254 del 14.12.2021), della collaborazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per assolvere agli adempimenti accessori alla attività di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori Universitari;
- che è un obbligo del Magnifico Rettore dell'Università, in qualità di datore di lavoro, la nomina del Medico Competente, responsabile del servizio di sorveglianza sanitaria, inteso come insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- che il Rettore provvederà alla nomina formale del Medico Competente successivamente alla stipula della presente convezione;
- che l'Università e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari intendono proseguire il rapporto Convenzionale in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari si impegna a garantire all'Università degli Studi di Sassari:

1. le prestazioni del Medico Competente, relativamente a tutto il personale Universitario e agli studenti (compresi dottorandi e specializzandi) che effettuano i tirocini formativi presso Aziende o Enti, per tutti gli obblighi previsti all'art. 25 dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. la disponibilità degli ambulatori presso la SSD Sorveglianza Sanitaria esclusivamente ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al presente contratto;
3. gli accertamenti strumentali e di laboratorio, (già previsti e regolamentati dalla convenzione approvata con delibera n. 1057 del 13/12/2021), previsti per i lavoratori dell'Università, in osservanza agli obblighi a quest'ultima derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, secondo le indicazioni dei Medici Competenti dell'Università
4. la custodia dei dati sanitari con vincolo di riservatezza

ART. 2 - Modalità

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, tramite la SSD Sorveglianza Sanitaria, procederà agli accertamenti di competenza del Medico Competente, a favore del personale Universitario e agli studenti segnalati di volta in volta tramite richiesta scritta ovvero informatizzata.

Tutte le informazioni, le notizie e i documenti che le parti metteranno a disposizione nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati, e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

ART. 3 – Compensi

Le prestazioni relative alle attività del Medico Competente, per tutti gli obblighi previsti all'art. 25 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., vengono quantificate in:

- A. € 15000/anno per le attività extra o consulenziali
- B. € 35000/anno per le attività di sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente messo a disposizione dall'AOU di Sassari, presterà la propria attività al di fuori del debito orario ai sensi dell'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità.

ART. 4 – Fatturazione

Le attività della SSD di Sorveglianza Sanitaria saranno fatturate annualmente in una unica soluzione, previa consegna della relazione di tutte le attività svolte corredata dall'elenco dei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria e avverso i quali è stato rilasciato il giudizio relativo alla mansione specifica.

Sulla base dell'attività svolta validata, l'Università emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'AOU di Sassari, il canale da utilizzare per la trasmissione sarà "fatturazione@pec.aou.ss.it".

L'Università degli Studi di Sassari procederà al pagamento degli importi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 5 – Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità triennale.

La Convenzione potrà essere espressamente rinnovata previo accordo delle parti.

ART. 6 – Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione

con preavviso di tre mesi notificato con raccomandata A/R o PEC. Nel caso di recesso da parte dell'Università degli Studi di Sassari, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 7 – Trattamento dati

Con il presente atto, l'Università di Sassari autorizza l'AOU e la SSD Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del Regolamento europeo sulla privacy 679/2016, e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi dall'Università degli Studi di Sassari per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

L'AOU sarà Titolare della custodia dei dati sensibili dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e del controllo degli accessi al sistema informatico.

ART. 8 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 9 – Disposizioni Finali

La presente convenzione, redatta su tre pagine in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Università di Sassari. Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto in Sassari in data _____

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Lorenzo Spano)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Il Rettore
(Prof. Gavino Mariotti)